

CREDITO D'IMPOSTA PER DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta le imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Sono **escluse** le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ATTIVITA' AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili al credito d'imposta le attività destinate alla concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.

SPESE AMMISSIBILI

- A) **Personale**: spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica;
- B) **Strumenti ed attrezzature**: le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabili alle sole attività di design e ideazione estetica;
- C) **Contratti di Ricerca**: spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
- D) **Consulenze**: spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati **esclusivamente** per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta;
- E) **Materiali**: spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta.

INTENSITA' AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6 %** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Voce di spesa	Limiti di Spesa	Intensità di Agevolazione
A) Personale	<i>In caso di soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 % del loro ammontare.</i>	6%
B) Strumenti/Attrezzature	<i>Nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).</i>	
C) Contratti di Ricerca	<i>La maggiorazione del personale si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato;</i>	
D) Consulenze	<i>Nel limite massimo complessivo pari al 20 % delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c).</i>	
E) Materiali	<i>Nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c)</i>	

MODALITA' DI UTILIZZO

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **in tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, **subordinatamente** all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'**apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

REGOLE DI CUMULO

Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri:

- finalità,
- contenuti,
- risultati ottenuti dalle attività ammissibili svolte.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto/sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

In merito alle attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.